

Da rinviare coi ricorsi presentati nel 1939:
N. 1380-1457-1938-3086

AVV. IVANOE BONOMI
ROMA - Piazza della Libertà, 4

Corte di Cassazione (Sez. Unite)

ATTI DEL RICORRETO

Ricorso

3262

di

Bergonzoni Silvio

contro

Sindacato Prov. Fasc. dei Medici di Roma

Avv. Ivanoe Bonomi - Roma - P. Libertà, 4

Elenco degli atti.

1. Ricorso notificato il 3 Novembre 1939 XVIII
2. Decisione impugnata, notificata al ricorrente il 7 Ottobre 1939 XVIII.
3. Bolletta dell'eseguito deposito.

N. 5754 *Stiff*

Il Sig. Avv. *Bonomi*

ha pagato L. *13.4* per diritto di chiamata nella Causa

tra *Bryantus* *Ind. Jare Medici*

Li 6 - NOV. 1939 L'Ufficiale Giudiziario





Avv. IVANOE BONOMI

ROMA - Piazza della Libertà, 4

Origine
155



ALLE SEZIONI UNITE DELLA R. CORTE DI CASSAZIONE

R I C O R S O

di BERGONZONI SILVIO elettivamente domiciliato in Roma,
piazza della Libertà, 4, presso l'Avv. S.E. IVANOE
BONOMI che lo rappresenta e patrocinia ;

C O N T R O

il SINDACATO PROVINCIALE FASCISTA DEI MEDICI DI ROMA

PER L'ANNULLAMENTO

della decisione n. 143 della Commissione Centrale per
gli esercenti le professioni sanitarie, pubblicata
il 12 settembre 1939 e notificata al ricorrente il
giorno 7 ottobre 1939-XVIII.

F A T T O

Bergonzoni Silvio essendo stato abilitato all'eser-
cizio della odontoiatria in virtù del D.L. 22 agosto
1915 N. 1311, e cioè avendo esercitato l'odontoiatria
in base ad un diploma conseguito all'estero così come
prescrive il citato decreto-legge, fece istanza al Sin-
dacato Provinciale Fascista dei Medici di Roma per es-
sere iscritto nell'albo aggiunto dei dentisti abili-
tati, sostenendo che egli ne aveva diritto per la re-
cente interpretazione data dalle Ecc.me Corte di Cas-
sazione all'art. 367 lettera a del nuovo Testo unico
delle leggi sanitarie.

Il Sindacato Medico per la provincia di Roma, con

V. COPIE

3 NOV 1939

IL CANCELLIERE

de Long

Repertorio n. 3861

Diritto e rep.	11
Notifica	900
Copia	101
Urgenza	
Trasferiti	
Diritto Inst.	
Accense	1100

L. 1470

10%

Qualifica 140 0 20

TOTALE 1470 100 20

Libro





sua decisione del 2 agosto 1937-XV non accoglieva la
domanda del Bergonzoni, talchè questi ricorres, così
come prescrive l'apposita legge, alla Commissione Cen-
trale per le Professioni Sanitarie, la quale ha riget-
tato il ricorso con l'impugnata decisione indicate in
epigrafe.

Contro tale decisione della Commissione Centrale
è ammesso il ricorso per incompetenze ed eccesso di
potere alle Sezioni Unite della Corte di Cassazione,
così come prescrive l'art. 32 penultimo comma del R.
D.L. 5 marzo 1935 N. 184, convertito nella legge 27
maggio 1935 n. 983.

D I R I T T O

La decisione impugnata contesta il giudicato
della Ecc.ma Corte di Cassazione - Sezione penale -
emesso con sue sentenze 10 novembre 1936 N. 675 nel-
la causa di Luigi Benatti. Con quella sentenza la Su-
prema Corte ha dettata questa massima: che in virtù
dell'art. 367 del nuovo Testo Unico delle Leggi Sanite-
rie sieno da considerarsi legalmente abilitati all'e-
sercizio della odontoiatria tanto gli abilitati in
conformità delle legge 1915 quanto quelli in confor-
mità delle legge del 1923. La Commissione, invece
con l'impugnata sentenza, ripete e conferma il suo giu-
dizio per il quale solo gli abilitati del 1923 posso-

Depositati *[signature]*
Quotazione N. 1469

del 6 NOV. 1939 Anno XVIII

IL CANCELLIERE

[signature]
Depositato

il 6 NOV. 1939 Anno XVIII

con delega in

calce, copia

Decisione in

impugnata, bol

lettera di depo

rito

[signature]



no ritenersi legalmente abilitati.

-3-

La Commissione è caduta in errore. Essa ha persistito nella fallace credenza che le disposizioni dell'art. 367 del Testo Unico Sanitario siano identiche a quelle del Decreto legge 16 ottobre 1924.

Occorrerà, per chiarezza, riprodurle :

Decreto legge 16 ottobre 1924 N. 1755.

"Nessuno può esercitare l'odontoiatria se non
"abbia superato l'esame di Stato in medicina e chirur-
"gia, salvo i diritti acquisiti da coloro che sono le-
"galmente abilitati ad esercitare l'odontoiatria in
"virtù di disposizioni anteriori a quelle del presen-
"te decreto".

Dunque qui occorre essere in quel momento abi-
litati, cioè possedere l'autorizzazione ministeriale
di abilitazione secondo le disposizioni del 1923.

Invece l'art. 367 del Testo Unico Sanitario con-
sente l'esercizio :

"coloro che sono stati abilitati a tale esercizio
"in virtù di disposizioni anteriori al decreto legge
"16 ottobre 1924".

Le due disposizioni sono diverse. Il tempo dei
verbi indica due concetti diversi: La legge del 1924
dice: chi è abilitato lo resti. Il Testo Unico, in-
vece, dice: chi è stato abilitato da disposizioni pre-

cedenti sia considerato abilitato. Il proprio significato delle parole porta inesorabilmente a questa conclusione.

Ma la Corte di Cassazione nella sua chiara sentenza del 1936 nel caso Benatti, non si limita soltanto all'esame letterale del testo per concludere nel senso predetto, ma osserva altresì :

1°) - che il potere esecutivo aveva ricevuto dal

Parlamento, non solo la facoltà di riunire e coordinare in Testo Unico le disposizioni in materia sanitaria, ma anche la facoltà di modificarle e integrarle;

2°) - che se il Governo si è servito di tale facoltà per modificare le leggi precedenti e per allargare le portata delle disposizioni transitorie, esso ha semplicemente tradotto in atto le sue intenzioni, manifestate chiaramente col progetto di legge 25 aprile 1933 che proponeva disposizioni di sanatorie per gli odontoiatri abilitati secondo le disposizioni del 1915;

3°) - che se il legislatore avesse voluto prescrivere l'autorizzazione ministeriale pretesa dal decreto 1923 avrebbe dovuto dirlo, come lo ha detto, nella lettera b dello stesso articolo 367 del Testo unico Sanitario per i medici e i farmacisti muniti

-di diplomi esteri.

-5-

Di fronte a queste argomentazioni solidissime della citata sentenza della Corte di Cassazione, emessa il 10 novembre 1936, cade nel nulla l'unica osservazione che è contenuta nell'impugnata decisione.

Questa osservazione mira a far credere che l'eccezione fatta nel decreto-legge del 1924 a favore dei dentisti abilitati (la quale era, in verità, non un'eccezione, ma il debito riconoscimento di un diritto acquisito) non possa estendersi ulteriormente con l'interpretazione di una disposizione successiva, giacchè - dice l'impugnata sentenza - "una norma di eccezione non può supporre, ma deve essere espressa".

Ora quando si legge l'art. 367 e lo si confronta con la legge del 1924 si deve riconoscere, come ha fatto la Corte di Cassazione, che non si tratta di interpretazione ma di cose diverse, cioè di una nuova disposizione più larga e, vorremmo dire, più umana della precedente, per emanare la quale il Governo aveva dalle leggi le facoltà necessarie.

Il serrato ragionamento della Corte di Cassazione a questo riguardo distrugge le tesi accennate nella decisione della Commissione Centrale Sanitaria, la

quale ha evidentemente ecceduto dei suoi poteri interpretando la legge in difformità al giudicato della Corte del Diritto che è sola competente al riguardo.

Per questi motivi, che saranno ulteriormente illustrati, si

C H I E D E

1°) - Annullarsi la decisione N. 143 della Commissione Centrale per le professioni sanitarie emessa nei riguardi dell'attuale ricorrente.

2°) - Ordinarsi al Sindacato Provinciale Fascista dei Medici di Roma di iscrivere il ricorrente nell'elenco aggiunto dei dentisti sabilitati, o, quanto meno, rinviare la causa alla Commissione Centrale perchè provveda in conformità del punto di diritto risolto.

Roma, 1 novembre 1939-XVIII-

Avv. Ivanoe Bonomi

Si allegano :

a) decisione N. 143 nella copia originale con relazione di notifiche in calce.

b) Ricevuta dell'eseguito deposito di L. 601 versate all'Ufficio Registro - Atti Giudizieri, di Roma (pa-

lezzo di Giustizia) in data 2 novembre 1939 N.1423.

-7-

MANDATO SPECIALE

Io sottoscritto Silvio Bergonzoni residente in
Roma Via del Tritone 201 nomino a mio procuratore spe-
ciale l'avv. S.E. IVANOE BONOMI perchè mi rappresen-
ti ed assista avanti alla Ecc.ma Corte di Cassazione
(Sezioni Unite) per ottenere l'annullamento delle de-
cisione N. 143 della Commissione Centrale per le Pro-
fessioni Sanitarie pubblicate il 12 settembre 1939 e
notificate al sottoscritto il giorno 7 ottobre 1939,
conferendogli tutti i poteri inerenti al mandato ed
eleggendo domicilio in Roma presso il predetto Avvo-
cato S.E. Ivanoè Bonomi in Piazza della Libertà 4.

Roma, 3 novembre 1939-XVIII-

Silvio Bergonzoni

Si certifica autografa la firma del ricorrente
Sig. Silvio Bergonzoni.

Roma, 3 novembre 1939



Avv. Ivanoè Bonomi

Ad istanza del f. Bergamaschi Silvio
elettivamente amministrato e
difeso come sopra.

Io sottoscritto Ufficiale Giudiziario della Corte di Cassazione
del Regno ho notificato il sopra esteso ricorso, elenco delle
produzioni e balletra di esequito depositato per multa eventuale il tutto a firma del M. S. S. Benvenuti

Grasse al Giudice Pretorile
Cassino di M. S. S. Benvenuti
sua sede in Piazza S. Bernardo 101
in consegnando copia a me
dell'impiegato in addetto al uopo incaricato
La Sig. Casani Agnese

Roma tre Novembre 1939 XVIII

IL CONTABILE AUTORIZZATO

Judobrondi

L'Ufficiale Giudiziario della Corte di Cassazione

M. S. S. Benvenuti



Decisione N. 143

2

IN NOME DI SUA MAESTÀ

VITTORIO EMANUELE III

PER GRAZIA DI DIO E VOLONTÀ DELLA NAZIONE

RE D'ITALIA
E D'ALBANIA
IMPERATORE D'ETIOPIA

La Commissione Centrale per gli esercenti le professioni sanitarie, costituita a norma del R. D. L. 5 marzo 1935 n. 184, convertito nella legge 27 maggio 1935, n. 983, è così composta:

- 1) Presidente **Gr. Uff. ANTONINO PAPPALARDO**
- 2) Componente **S.E. ARISTIDE CARAPELLE**
- 3) " **Cons. Naz. GIUSEPPE TALLARICO**
- 4) " **Prof. PAOLO GAIFAMI**
- 5) " **Comm. FRANCESCO TEDESCHI**
- 6) " **Prof. ALBERTO BOTTI**
- 7) " **Prof. AMEDEO PERNA**
- 8) " "
- 9) " "

ha pronunciato nell'adunanza del **12.7.1939-IVII**
la seguente

DECISIONE

sul ricorso prodotto da: **Bergonzoni Silvio, fu**

Cesare, domiciliato in Roma, Via del Tritone 201

FATTO

Con delibera del 2 agosto 1937-XV il Direttorio del Sindacato Prov.le Medici di Roma respingeva la domanda presentata da Bergonzoni ~~S~~elvio per ottenere l'iscrizione nell'elenco aggiunto dei dentisti abilitati.

Il rigetto era fondato sulla considerazione che l'interessato non aveva esibito documenti di natura certa ed inoppugnabile per dimostrare d'essere in possesso dell'autorizzazione provvisoria ad esercitare nel Regno l'odontoiatria, di cui al decr. luog. 22.8.1915, N.1311.

Contro tale provvedimento ha prodotto il Bergonzoni tempestivo e regolare ricorso a questo Consesso assumendo che, per aver conseguito il 2.3.1914 il diploma di chirurgo-dentista presso l'Ecole dentaire française e per aver fatto registrare tale diploma presso il Comune di Cigliano, egli deve considerarsi in pieno e legittimo possesso dell'autorizzazione ad esercitare, e che tale autorizzazione deve, giusta il parere espresso dalla Corte di Cassazione con decisione del 10.11.1936, N.675, sul caso Benatti, considerarsi come convalidata a tutti gli effetti dall'art.367 del vigente T.U. delle leggi sanitarie e dante, quindi, diritto ad ottenere

la richiesta iscrizione nell'elenco aggiunto dei dentisti abilitati.

Ha controdedotto il Direttorio interessato chiedendo il rigetto del ricorso.

DIRITTO

E' pacifico che il ricorrente non possiede i requisiti normali voluti dall'art.5 N.4 e 5 del R. D.L.5 marzo 1935,N.184, per l'iscrizione all'albo.

Questione preliminare ed assorbitiva è, dunque, quella di vedere se il Bergonzoni abbia titolo alla richiesta iscrizione in virtù di disposizioni transitorie speciali. Un altro punto al riguardo è pacifico in linea di fatto: ossia che l'interessato non ha mai ottenuto una legale abilitazione di carattere permanente e definitivo ad esercitare in Italia l'odontoiatria.

Va, anzitutto, esaminato allora se l'art.367 lett.a del vigente T.U. delle leggi sanitarie (invocato dall'interessato) abbia voluto considerare fra i legalmente abilitati all'esercizio dell'odontoiatria coloro che non siano nelle condizioni di cui ai n.4 e 5 dell'art.5 del R.D.L.5 .3.1935,N.184, e che pur avendo ottenuta l'autorizzazione provvisoria di cui al decr.luog. del 1915, non ottennero quella definitiva di cui al R.D.L.22 marzo 1923,N.795.

Una eccezione così grave alla stessa norma eccezionale contenuta nell'ultima parte dello art. I del R.D.L. 16.10.1924, N. 1755, (che faceva salvo l'esercizio professionale ai non laureati in medicina quando fossero legalmente abilitati all'odontoiatria) non può supporre, ma, come tutte le norme d'eccezione, non avrebbe potuto essere che espressa.

Ora l'art. 367 lett. a) non contiene verbo che possa lasciar supporre una simile eccezione. Esso traduce letteralmente la salvezza contenuta nell'ultima parte del citato art. I, e non esprime alcun significato di convalida definitiva all'autorizzazione provvisoria concessa in virtù del decr. luog. 1915 per ~~evenienze~~ ~~di~~ ~~carattere~~ ~~straordinario~~ e limitatamente alla durata della guerra.

Come l'art. I del R.D.L. del 1924 conservava i diritti dei legalmente abilitati (quantunque non laureati) , così la lett. a) dell'art. 367 autorizza transitoriamente i non laureati purchè legalmente abilitati.

Pertanto occorre che il Borgonsoni dimostrasse d'aver ottenuto, oltre l'autorizzazione provvisoria anche l'abilitazione definitiva di cui al R.D.L. del marzo 1923, non è quindi assolutamente sufficiente il diploma da lui conseguito presso l'Ecole dentaire

française nel 1914, indipendentemente dal valore intrinseco di questo titolo estero, per concedergli la richiesta iscrizione.

PER TALI MOTIVI

La Commissione suddetta respinge il ricorso come sopra proposto da Bergonzoni Silvio.

Così deciso nella quindicata adunanza.

IL PRESIDENTE

f.to Pappalardo

IL RELATORE

f.to Tedeschi

IL SEGRETARIO

f.to Morrica

Depositata in Segreteria per la pubblicazione il 12 settembre 1939-XVII

IL SEGRETARIO

f.to Morrica

Per copia conforme:

IL SEGRETARIO



L'anno 1929 (XVIII) add. 7 del mese di ottobre nell'ufficio
di M. D. Trevis - Colonna decorsi al sottoposto fu presento
il presente Bergonzoni Silvio fu Cesare e fu Spaventi
Vigilio, nato Bologna 27.3.1891, qui al 1^a via del
Tutore 201, al quale viene notificata la presente copia
della decisione n. 143 emanata dalla Commissione Cen-
trale per gli esercenti la professione sanitaria in RR
19.7.29.

Letto, confermato e sottoscritto.

Dr. Maggiorella Francesco - funzionario d. M.

Silvio Bergonzoni
Vigilio



3

N. 1423
della matrice
Mod. 72-A

AMMINISTRAZIONE DEL
UFFICIO

Articolo N. _____

del UFFICIO REGISTRO - ATTI GIUDIZIALI
del (1) _____
di ROMA

Il Signor Bonomi Av. Franco con decurso
proprio
ha pagato Lire seicentouno

per ricorrere in cassazione nell'interesse
di Bergourou Silvio e Sindacato Pro
Medici di Roma per annullamento della
decisione F 143 della Commissione Centrale
Professioni Sanitarie

Per l'azienda dello Stato	L. <u>601</u>	
Per le aziende speciali		
N° _____	Totale L. <u>601</u>	

Adli 2 NOV. 1938 XVIII
19

Il Procuratore

Gerardo

DIRITTO FISSO - 0,18

3262

1-2-942-

ECC.MA CORTE DI CASSAZIONE DEL REGNO

SEZIONI UNITE

ATTI DEL RESISTENTE

Rel. *Carlini 116.*

SM

Per il SINDACATO PROVINCIALE FASCISTA DEI MEDICI DI ROMA

resistente

Contro

il Sig. BERGONZONI SILVIO

ricorrente

3902

Avv. Cesare de Bernardis

Copia del ricorso alle Sezioni Unite con delega in
calce.-

N. 545 117

Il Sig. Avv. de Rumaridis
ha pagato L. 10 per diritto di chiamata nella Causa
tra Fond. Mendel Paris
Bergmann

Li 27 GEN 1940

L'Ufficiale Giudiziario
[Signature]





36
21
18
59

ALLE SEZIONI UNITE DELLA R. CORTE DI CASSAZIONE

R I C O R S O

di BERGONZONI SILVIO elettivamente domiciliato in Roma, piazza della Libertà, 4, presso l'Avv. S.E. IVANOE BONOMI che lo rappresenta e patrocinia ;

C O N T R O

il SINDACATO PROVINCIALE FASCISTA DEI MEDICI DI ROMA

PER L'ANNULLAMENTO

della decisione n. 143 della Commissione Centrale per gli esercenti le professioni sanitarie, pubblicata il 12 settembre 1939 e notificata al ricorrente il giorno 7 ottobre 1939-XVIII.

F A T T O

Bergonzoni Silvio essendo stato abilitato all'esercizio della odontoiatria in virtù del D.L. 22 agosto 1915 N. 1311, e cioè avendo esercitato l'odontoiatria in base ad un diploma conseguito all'estero così come prescrive il citato decreto-legge, fece istanze al Sindacato Provinciale Fascista dei Medici di Roma per essere iscritto nell'elbo aggiunto dei dentisti abilitati, sostenendo che egli ne aveva diritto per la recente interpretazione data dalle Ecc.me Corte di Cassazione all'art. 367 lettera a del nuovo Testo unico delle leggi sanitarie.

Il Sindacato Medico per la provincia di Roma, con

Senza...

V. COPIA

8 NOV. 1939

CANCELLIERE

de la

Spese di not.	3961
Spese di rep.	9
Spese di ufficio	900
Copia	109
Organizza.	
Spese di stampa	
Diritto Tim.	
Accesso	1000
	1400
10%	
quinta	130
TOTALE	1240 110 1340

Lire *quattrocento...*

Depositato

25 GEN. 1940 anno XVIII

con delega in

colui
M. J.

sua decisione del 2 agosto 1937-XV non accoglieva le domande del Bergonzoni, talchè questi ricorresse, così come prescrive l'opposta legge, alla Commissione Centrale per le Professioni Sanitarie, la quale ha rigettato il ricorso con l'impugnata decisione indicata in epigrafe.

Contro tale decisione della Commissione Centrale è ammesso il ricorso per incompetenza ed eccesso di potere alle Sezioni Unite della Corte di Cassazione, così come prescrive l'art. 32 penultimo comma del R. D.L. 5 marzo 1935 N. 184, convertito nella legge 27 maggio 1935 n. 983.

D I R I T T O

La decisione impugnata contesta il giudicato della Ecc.ma Corte di Cassazione - Sezione penale - emesso con sue sentenze 10 novembre 1936 N. 675 nella causa di Luigi Benatti. Con quelle sentenze la Suprema Corte ha dettato questa massima: che in virtù dell'art. 367 del nuovo Testo Unico delle Leggi Sanitarie siano da considerarsi legalmente abilitati all'esercizio della odontoiatria tanto gli abilitati in conformità della legge 1915 quanto quelli in conformità della legge del 1923. La Commissione, invece con l'impugnata sentenza, ripete e conferma il suo giudizio per il quale solo gli abilitati del 1923 posso-



no ritenersi legalmente abilitati.

-3-

La Commissione è caduta in errore. Essa ha persistito nella fallace credenza che le disposizioni dell'art. 367 del Testo Unico Sanitario siano identiche a quelle del Decreto legge 16 ottobre 1924.

Occorrerà, per chiarezza, riprodurle :

Decreto legge 16 ottobre 1924 N. 1755.

"Nessuno può esercitare l'odontoiatria se non
"abbia superato l'esame di Stato in medicina e chirur-
"gia, salvo i diritti squisiti da coloro che sono le-
"galmente abilitati ad esercitare l'odontoiatria in
"virtù di disposizioni anteriori e quelle del presen-
"te decreto".

Dunque qui occorre essere in quel momento abi-
litati, cioè possedere l'autorizzazione ministeriale
di abilitazione secondo le disposizioni del 1923.

Invece l'art. 367 del Testo Unico Sanitario con-
sente l'esercizio e :

"coloro che sono stati abilitati a tale esercizio
"in virtù di disposizioni anteriori al decreto legge
"16 ottobre 1924".

Le due disposizioni sono diverse. Il tempo dei
verbi indica due concetti diversi: La legge del 1924
dice: chi è abilitato lo resti. Il Testo Unico, in-
vece, dice: chi è stato abilitato da disposizioni pre-

cedenti sia considerato abilitato. Il proprio significato delle parole porta inesorabilmente a questa conclusione.

Ma la Corte di Cassazione nelle sue chiare sentenze del 1936 nel caso Benetti, non si limita soltanto all'esame letterale del testo per concludere nel senso predetto, ma osserva altresì :

1°) - che il potere esecutivo aveva ricevuto dal Parlamento non solo la facoltà di riunire e coordinare in Testo Unico le disposizioni in materia sanitaria, ma anche la facoltà di modificarle e integrarle;

2°) - che se il Governo si è servito di tale facoltà per modificare le leggi precedenti e per allargare la portata delle disposizioni transitorie, esso ha semplicemente tradotto in atto le sue intenzioni, manifestate chiaramente col progetto di legge 25 aprile 1933 che proponeva disposizioni di sanatoria per gli odontoiatri abilitati secondo le disposizioni del 1915;

3°) - che se il legislatore avesse voluto prescrivere l'autorizzazione ministeriale pretesa dal decreto 1923 avrebbe dovuto dirlo, come lo ha detto, nella lettera b dello stesso articolo 367 del Testo unico Sanitario per i medici e i farmacisti uniti

di diplomi esteri.

-5-

Di fronte a queste argomentazioni solidissime della citata sentenza della Corte di Cassazione, emessa il 10 novembre 1936, cade nel nulla l'unica osservazione che è contenuta nell'impugnata decisione.

Questa osservazione mira a far credere che l'eccezione fatta nel decreto-legge del 1924 a favore dei dentisti sabilitati (la quale era, in verità, non un'eccezione, ma il debito riconoscimento di un diritto acquisito) non possa estendersi ulteriormente con l'interpretazione di una disposizione successiva, giacchè - dice l'impugnata sentenza - "una norma di eccezione non può supporre, ma deve essere espressa".

Ora quando si legge l'art. 367 e lo si confronta con la legge del 1924 si deve riconoscere, come ha fatto la Corte di Cassazione, che non si tratta di interpretazione ma di cose diverse, cioè di una nuova disposizione più larga e, vorremmo dire, più umana della precedente, per emanare la quale il Governo aveva dalla legge le facoltà necessarie.

Il serrato ragionamento della Corte di Cassazione a questo riguardo distrugge le tesi accennate nella decisione della Commissione Centrale Sanitaria, la

quale ha evidentemente ecceduto dei suoi poteri interpretando la legge in difformità al giudicato della Corte del Diritto che è sole competente al riguardo.

Per questi motivi, che saranno ulteriormente illustrati, si

C H I E D E

1°) - Annullarsi la decisione N. 143 della Commissione Centrale per le professioni sanitarie emessa nei riguardi dell'attuale ricorrente.

2°) - Ordinarsi al Sindacato Provinciale Fascista dei Medici di Roma di iscrivere il ricorrente nell'elenco aggiunto dei dentisti sabilitati, o, quanto meno, rinviare la causa alla Commissione Centrale perchè provveda in conformità del punto di diritto risolto.

Roma, 1 novembre 1939-XVIII-

Avv. Ivo Bocchini

Si allegano :

- a) decisione N. 143 nella copia originale con relazione di notifiche in calce.
- b) Ricevute dell'eseguito deposito di L. 601 versate all'Ufficio Registro - Atti Giudizieri, di Roma (pe-

lezzo di Giustizia) in data 2 novembre 1939 N.1423.

-7-

MANDATO SPECIALE

Io sottoscritto Silvio Bergonzoni residente in Roma Via del Tritone 201 nomino e mio procuratore speciale l'avv. S.E. IVANOE BONOMI perchè mi rappresenti ed assista avanti alle Ecc.me Corte di Cassazione (Sezioni Unite) per ottenere l'annullamento della decisione N. 143 della Commissione Centrale per le Professioni Sanitarie pubblicata il 12 settembre 1939 e notificata al sottoscritto il giorno 7 ottobre 1939, conferendogli tutti i poteri inerenti al mandato ed eleggendo domicilio in Roma presso il predetto Avvocato S.E. Ivanoè Bonomi in Piazza delle Libertà 4.

Roma, 3 novembre 1939-XVIII-

Silvio Bergonzoni

Si certifica autografo la firma del ricorrente
Sig. Silvio Bergonzoni.

Avv. Ivanoè Bonomi

S. Mercurio 101

Ad istanza del *Dr. Bergamaschi Silvio*
elettivamente domiciliato rappresentato e
difeso come sopra.

Io sottoscritto *Ufficiale Giudiziario della Corte di Cassazione*
del Regno ho notificato il sopra esteso ricorso, elenco delle
produzioni e bolletta di eseguito deposito per multa even-
tuale il tutto a firma dell'*M. F. G. Peroni*

Travese, al Giudice Provinciale
Fosco di Medice di Rocca
nella sua sede in *Roma Vittorio Veneto 101*
mi consegnando questa copia a *ceca*
senza Taroni Agnese impreso
in attesa all'ufficio incaricato

Roma *Me* *Novembre* *1939* *101*

IL COMMISSARIO AUTORIZZATO

Indottrando

L'Ufficiale Giudiziario della Corte di Cassazione

Manfredi



Manfredi

Delego a rappresentarmi nel presente
giudizio l'Avvocato Cesare De Bernardis munen-
dolo di tutte le facoltà come per Legge.



IL SEGRETARIO PROVINCIALE
(Sen. Prof. Giovanni Perez)

Prof. Giovanni Perez



Paul Carlizzi Ur

Ecc.ma Corte di Cassazione del Regno - Sezioni Unite -

(UDIENZA DEL 1. FEBBRAIO 1940-XVIII)

3262
59

Pres. S. E. D'Amelio - P. M. S. E. Pignatti - Relatore
Cons. Zappelli.

BREVI NOTE

**Per il SINDACATO PROVINCIALE FASCISTA
DEI MEDICI di Roma
CONTRO**

il ricorrente signor BERGONZONI SILVIO

11

Il Direttorio del Sindacato Provinciale dei Medici di Roma, alla data del 2 agosto 1937-XV, prese in esame la domanda presentata dal sig. Bergonzoni Silvio per essere iscritto nell'albo aggiunto dei medici per l'esercizio della odontoiatria, e considerato che se pure si volesse seguire la interpretazione data da lui all'art. 367 comma secondo del T.U. delle Leggi sanitarie approvato col R.D. 27 luglio 1934 n. 1265 e cioè avere questo forza di convalida definitiva della autorizzazione provvisoria concessa al dentista pratico dal R. D. 22 marzo 1923 n. 795, ricordato dal detto T.U. e perciò non abrogato, era indubbiamente certo che il richiedente dovesse dimostrare con documenti inoppugnabili di avere avuto a suo tempo la legale abilitazione all'esercizio in Italia in virtù del ricordato D.L. 22 agosto 1915.

Ed in punto di fatto il Direttorio del Sindacato Provinciale dei Medici rilevò che il sig. Bergonzoni non aveva prodotti i documenti necessari a provare:

a) di essere rimpatriato o rifugiato nel Regno in conseguenza od in occasione della guerra.

b) di essere fin da allora munito di diploma estero che abilitasse all'esercizio della odontoiatria;

500

CORTE DI CASSAZIONE DEL REGNO
ROMA
27 GEN. 1940 XVIII
Cancelliere

c) di avere fatto a suo tempo registrare il diploma a termini dell'art. 65 del Regolamento Generale sanitario approvato con R.D. 3 febbraio 1901, n. 45, il quale fra l'altro prescriveva che la validità del titolo fosse fatta dal Prefetto verificare dal medico provinciale, e che in ogni ufficio provinciale dovesse essere tenuto in corrente un apposito registro di tutti i sanitari della Provincia.

. . .

Avverso questa deliberazione il Bergonzoni ricorse alla Commissione Centrale per le professioni sanitarie, la quale con la impugnata decisione ne respinse il gravame.

La Commissione Centrale non esaminò la questione soltanto dal punto di vista dal quale l'aveva decisa il Direttorio del Sindacato dei Medici di Roma, ma riportandosi alla sua già affermata giurisprudenza, del caso Ariano, ritenne che la mancanza di una abilitazione definitiva di cui R.D.L. 22 marzo 1923 fosse motivo sufficiente per negare al Bergonzoni il diritto all'iscrizione nell'albo aggiunto dei medici. Questa decisione della Commissione Centrale ha lasciato perfettamente integra quella del Direttorio per la parte che affermava la mancata esibizione dei titoli innanzi cennati da parte dell'attuale ricorrente, per cui se pure la tesi di diritto, e cioè la interpretazione del carattere non innovativo dell'art. 367 del T.U. Leggi sanitarie, fosse interpretazione errata, rimarrebbe sempre in vita la sostanza della deliberazione del Direttorio, *relativa alla mancata esibizione dei documenti, necessari per ottenere la iscrizione all'albo.*

Epperò, anche ammessa la proponibilità e l'accogliibilità del ricorso proposto dal Bergonzoni alle Ecc.me Sezioni Unite per il motivo di errata interpretazione della legge del 1934 n. 1265, la deliberazione del Direttorio di Roma rimarrebbe sempre ferma e definitiva.

...

Ma il Bergonzoni investe la decisione della Commissione Centrale perchè viziata di eccesso di potere, unico motivo che ne poteva consentire l'impugnativa, e tale eccesso di potere fa consistere nell'interpretazione che la Commissione stessa avrebbe dato del ripetuto art. 376 in difformità con quella data della Terza Sezione Penale della Corte di Cassazione in causa P.M. di Mantova contro Benatti.

Il Supremo Collegio, su questo punto, non potrà che confermare la sua costante giurisprudenza, la quale ha sempre negato che l'errore di interpretazione della legge o la ingiusta applicazione di essa possa costituire eccesso di potere da parte delle giurisdizioni speciali, quando queste abbiano giudicato nei limiti della loro potestà.

Questa costante giurisprudenza trova nei giudicati delle Ecc.me Sezioni Unite la sapiente motivazione, che noi non sapremmo dare. Ma ci sia consentito soltanto di rilevare che se la Commissione Centrale è giudice speciale per le vertenze che possano insorgere e riguardare gli esercenti le professioni sanitarie, ogni questione che riguardi l'esercizio di tale professione, e sia ristretta al solo campo della disciplina professionale, non può formare oggetto di altra, sia pure altissima, giurisdizione giudiziaria.

E' perfettamente diviso ed indipendente — tranne che per il caso di pronuncia oltre la propria competenza, che forma motivo di ricorso alle Sezioni Unite della Cassazione — il campo di azione della speciale giurisdizione, per cui non si intende la possibilità di affermare eccesso di potere una propria, particolare interpretazione della legge, che la speciale giurisdizione abbia compiuto in difformità di altra Magistratura.

Tuttavia, nel merito, ove a questo si possa discendere - neppure la denunciata decisione è censurabile, perchè con tutto il dovuto rispetto alla sentenza della Terza Sezione Penale della Cassazione, non sembra che costituisca errore ciò che la Commissione Centrale ha affermato, e cioè che lo art. 367 non abbia motivato al precedente regime della professione di odontoiatra, immettendovi coloro che non ebbero ad acquistare la abilitazione definitiva.

L'art. 367 del T.U. 1934 ammette allo esercizio *coloro che al decreto legge 16 ottobre 1924. erano già legalmente abilitati.*

Ma quale è la legge anteriore al decreto suddetto? Quella del 1915 e quella del 1923, perchè entrambe sono precedenti alla legge del 1934.

Pur seguendo il ragionamento avversario noi potremmo dire col Bergonzoni che il T.U. del 1934 ha ammesso all'esercizio coloro che furono abilitati non dall'una o dall'altra legge ma dal complesso di tutte le leggi che precedettero il T.U. e che furono emanate sino al Decreto del 1924. E poichè il decreto del 1923 subordinava la concessione di abilitazione alla definitiva convalida, in tempo inderogabile, pare ben chiaro che gli odontoiatri abilitati nel 1915 intanto potevano affermare di essere tra quelli cui il T.U. si riferisce in quanto dovevano ritenersi in possesso dell'abilitazione in virtù non solo del D.L. del 1915, che il T.U. non richiama all'art. 367, ma in virtù di tutte le norme coordinate emanate al riguardo sino al 1924.

Questa interpretazione, che è secondo noi, l'unica logica e l'unica contro la quale è vano insistere, sarà - ove sia ad esse possibile il dicendervi - data dalle Ecc.me Sezioni Unite, respingendo, in ogni caso, il ricorso del Bergonzoni, con tutte le conseguenze di legge.

Roma, 24 gennaio 1940-XVIII.

AVV. CESARE de BERNARDIS

